

Comune di COPPARO
(Provincia di Ferrara)



L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA

VERBALE N. 48 del 9/12/2025

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della Consiglio Comunale n. 75 del 04/12/2025 avente per oggetto: "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA DI CUI ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201 DEL 23 DICEMBRE 2022 – ESAME ED APPROVAZIONE".

L'anno 2025 il giorno 9 del mese di dicembre il Collegio dei Revisori, nominato con atto consigliere n. 78 del 21/12/2024 così costituito e da remoto:

- Dott. Claudio Malavasi – Presidente
- Dott. ssa Susanna Giuriatti – Componente
- Dott. Corrado Zanichelli- Componente

Ricevuta in data 05/12/2025 la proposta di Deliberazione n. 75 del 04/12/2025 avente per oggetto: *"Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica di cui art. 30 del decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 – esame ed approvazione"*;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2025 – 2027;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – economico finanziario per il periodo 2025 -2027;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2025 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2024;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 31/03/2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027. Approvazione";
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2025 di approvazione

dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2025 – 2027;

Visti:

- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Considerato che:

- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha delegato il Governo all'adozione di "uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico";

- in attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", in vigore dalla data del 31 dicembre 2022;

- tale decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale", stabilendo "principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti" e definendo quali servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

Richiamato in particolare, l'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il quale dispone che:

- "I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori";

- la suddetta "ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico", anche alla luce degli atti e degli indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettivamente relativi alle competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, alle competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete e alle misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali;

- la ricognizione da effettuarsi è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

- nel caso dei servizi affidati secondo il modello dell'in house providing, la citata relazione costituisce appendice della relazione prevista dal suddetto articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

- in sede di prima applicazione è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 21/12/2024 di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica di cui art. 30 del decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 - esame ed approvazione al 31/12/2024;

Preso atto altresì che:

- in assenza, sia nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che in altre disposizioni di legge, di una puntuale elencazione dei servizi pubblici locali di interesse economico, può costituire utile punto di riferimento, ai fini dell'individuazione dei servizi pubblici locali da prendere in considerazione, il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 31 agosto 2023, n. 639, avente per oggetto l'adozione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, delle linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario e dello schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità, con finalità di regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica;

- il predetto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 31 agosto 2023, n. 639, prende in considerazione, quali servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica, i servizi relativi a: impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane), parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive e trasporto scolastico;

Preso atto in considerazione il fatto che l'Ente, ai fini della ricognizione, di cui all'articolo 30 decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, ha individuato i seguenti servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica:

- Servizi cimiteriali;
- Lampade votive;
- Manutenzione del verde

Preso atto che per il servizio rifiuti e per il servizio idrico la Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i risulta essere pubblicata sul sito di Atersir – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;

Visto che, con riferimento ai soli servizi affidati secondo il modello dell'in house providing, la relazione prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 redfatta dall'Ente è stata integrata nella relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per costituirne appendice;

Visto che la ricognizione relativa all'anno 2024 prevista dall'articolo 30 del D. Lgs n.201/2022 per i servizi pubblici locali a rilevanza economica presi in considerazione, è contenuta nell'apposito documento allegato al presente verbale nelle relative carte di lavoro;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi

dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerata la coerenza del piano con la normativa sovra ordinata;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione 75 del 04/12/2025 avente per oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica di cui art. 30 del decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 – esame ed approvazione".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente dott. CLAUDIO MALAVASI
(F.to digitalmente)

Componente dott. ssa SUSANNA GIURIATTI
(F.to digitalmente)

Componente dott. CORRADO ZANICHELLI
(F.to digitalmente)